

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



VIII Commissione consiliare permanente

SANITÀ, ASSISTENZA, POLITICHE PER LA QUALITÀ DELLA VITA,  
IGIENE, PROBLEMI INQUINAMENTO, MEDICINA SOCIALE, SICUREZZA E  
PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.

**PROPOSTA DI LEGGE**

**n. 60 del 20/09/2000**

**Relatore:**

Titolo:

**Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci**

Testo approvato in commissione in data:

07/11/2002

---

Art. 1  
(Registro speciale)

1. In ogni azienda sanitaria locale (ASL), presso gli uffici competenti alla tenuta dell'anagrafe del cane, di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 è istituito un registro speciale al quale devono essere iscritti i cani appartenenti alle seguenti razze: pitbull, staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, bullmastiff, rottweiler, shar pei, dogo argentino, dobermann, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso e loro incroci.
2. I cani appartenenti alle razze di cui al comma 1 devono comunque essere iscritti anche al registro di cui all'articolo 12 della l.r. 34/1997.
3. Il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale al registro di cui al comma 1 entro il termine tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; lo smarrimento o la morte dell'animale devono essere denunciati entro quindici giorni dall'evento.
4. In fase di prima applicazione l'iscrizione al registro di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nel registro di cui al comma 1 sono riportati:
  - a) i dati anagrafici del cane;
  - b) i dati anagrafici del proprietario, possessore o detentore;
  - c) l'eventuale indicazione dell'allevamento da cui proviene l'animale.
6. L'identificazione di ogni animale avviene mediante microchip.

Art. 2  
(Corsi per proprietari ed animali)

1. I proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1 sono tenuti a frequentare appositi corsi organizzati dai servizi veterinari delle ASL, al fine di accrescere l'educazione civica ed il senso di responsabilizzazione dei proprietari medesimi.
2. I proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1 sono tenuti a far frequentare ai propri animali dei corsi di addestramento organizzati dai servizi veterinari delle ASL.
3. Per l'espletamento dei corsi di cui ai commi 1 e 2 le ASL possono avvalersi di allevamenti riconosciuti dall' Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).

Art. 3  
(Obblighi dei proprietari e dei medici veterinari)

1. I cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere sottoposti ogni dodici mesi a visita veterinaria presso i servizi veterinari delle ASL competenti per territorio.
2. Qualora nel corso delle visite di cui al comma 1 venga accertato che l'animale presenta segni di lotta, i servizi veterinari delle ASL sono tenuti a segnalare l'animale ed il proprietario alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed a ripetere la visita due mesi dopo.
3. Dopo tre segnalazioni di cui al comma 2 i servizi veterinari delle ASL trattengono l'animale in osservazione e provvedono, se necessario alla rieducazione del medesimo prima di restituirlo al proprietario.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 i servizi veterinari delle ASL possono avvalersi di allevamenti riconosciuti dall'ENCI e delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche.

Art. 4  
(Censimento)

1. La Regione, provvede ogni anno, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare un censimento degli allevamenti dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 5  
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane al registro di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 1549,37 ed è tenuto ad iscrivere immediatamente l'animale al registro.
2. I proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1, che non frequentino i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro.....e un massimo di euro.....
3. I proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1 che non facciano frequentare ai propri animali i corsi di cui all'articolo 2, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro.....e un massimo di euro.....
4. I proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1 che omettano di sottoporre i propri animali alla visita di cui all'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro.....e un massimo di euro.....
5. I proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1 i cui animali siano stati oggetto di tre segnalazioni alle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 5164,57.
6. Le sanzioni, ai sensi dell'articolo 182, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, sono irrogate dalla ASL territorialmente competente, fermo restando quanto previsto in via transitoria dall'articolo 208 della l.r. 14/1999.

Art. 6  
(Disposizione finanziaria)

1. Per l'applicazione della presente legge è stanziata, per l'esercizio finanziario 2002, la somma di euro.....Tale onere di spesa è posto a carico dell'UPB.....mediante l'istituzione di apposito capitolo.